



# CITTA' DI CAPRI

PROVINCIA DI NAPOLI

## ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 20 DEL 26/04/2020

**OGGETTO :** EMERGENZA SANITARIA EPIDEMIOLOGICA COVID -19. DISCIPLINA PER L'ACCESSO DEI SOGGETTI IMPEGNATI NELLE ATTIVITÀ CONSENTITE DALL'ORDINANZA REGIONE CAMPANIA N. 39 DEL 25/04/2020 E PER LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE. INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 18 DEL 05/04/2020.

### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

### CONSIDERATO

- che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale
- l'Organizzazione mondiale della sanità con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 ha valutato l'epidemia da COVID-19 come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale

### VISTI:

- **la delibera** del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19** recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**PRESO ATTO** che l'art.3 del D.L. n. 19/2020 menzionato, come ulteriormente chiarito dalla circolare del Ministero dell'Interno del 26/03/2020, ha inteso delineare una cornice normativa all'interno della quale inquadrare l'adozione di misure urgenti da parte di Regioni e Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto, prevedendo che, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della Regione o del Comune interessati, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e **i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali**, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, purchè non in contrasto con le misure statali.

**VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020** "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale",

con cui in sostituzione delle misure precedentemente disposte con i DDCM dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020 e del 22 marzo 2020, sono state adottate misure restrittive fino al 3 maggio;

**VISTA l'ordinanza n. 39 del Presidente della Regione Campania del 25/04/2020** ad oggetto: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive- Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all'aperto."

**EVIDENZIATO CHE:**

- con Ordinanza n. 39 del 25/04/2020 il Presidente della Regione Campania, in considerazione della notevole riduzione della diffusione del virus Covid -19 su tutto il territorio regionale, ha emanato nuove misure, meno restrittive rispetto alle precedenti, per il contenimento del contagio;
- le suddette nuove misure consentono, dal 27/04/2020 al 03/05/2020, tra l'altro, l'inizio delle attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione nei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere, nonché quelle balneari e l'attività edilizia nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020).
- pertanto, già da lunedì 27/04/2020 potrebbe aversi un notevole incremento degli sbarchi sull'isola di Capri in considerazione delle suddette nuove misure, il che rende difficilmente gestibili gli sbarchi medesimi in virtù delle scarse vie d'accesso all'isola e della ridotta mobilità dei trasporti pubblici, al momento, sul territorio comunale sia con riferimento al limitato numero di corse, che alla ridotta capienza del trasporto dei passeggeri in virtù del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro

**CONSTATATO** che a seguito dell'azione preventiva e alla lungimiranza delle due Amministrazioni locali dell'Isola di Capri, si è riusciti, sino ad oggi, a scongiurare, quasi del tutto, il diffondersi della pandemia sanitaria da Covid-19 sull'Isola, grazie all'adozione di ordinanze Sindacali ed atti amministrativi, nonché alla fondamentale collaborazione dei cittadini isolani che, tutti insieme, hanno ottemperato alle misure poste in essere, consentendo, in questo modo, il raggiungimento di risultati positivi;

**CONSIDERATO** che il contesto particolare dell'isola di Capri richiede l'adozione di misure condivise e di massima prevenzione e cautela per le oggettive e specifiche maggiori difficoltà del territorio connesse in particolare a:

- **la presenza** sull'isola di un unico porto commerciale e turistico di ridottissime dimensioni che, specie nella stagione primaverile ed estiva, vede un notevolissimo assembramento quotidiano di persone di non facile gestione;
- le ridotte risorse umane sul territorio e, in particolare, l'attuale dotazione organica del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Capri, che non permettono un'efficace e scrupolosa attività di sorveglianza di attuazione delle misure di prevenzione previste dai decreti governativi di tutte le presenze sul territorio in caso di afflusso improvviso di maestranze lavorative;
- la presenza sull'isola di un presidio ospedaliero di piccole dimensioni, con una ridotta misura dei posti di isolamento, potrebbe non garantire una idonea gestione ed assistenza in caso di diffusione dell'epidemia;
- le oggettive difficoltà dei trasporti marittimi da e verso l'isola, anche tenuto conto delle possibili condizioni meteo marine avverse, ancor più aggravate in ipotesi di trasporto speciale di eventuali pazienti risultati positivi al COVID- 19, tra l'altro non trasportabili con elisoccorso;
- la particolare morfologia del territorio del Comune di Capri costituito, tra l'altro, dal centro storico comunale esclusivamente pedonale e con stradine dello stesso centro storico di ridotte dimensioni che non garantiscono il distanziamento sociale in caso di percorrenza contemporanea di più persone;

- la particolarità del tessuto socio economico ad alta vocazione turistica del Comune di Capri costituita da 47 alberghi, 383 negozi, 267 tra B&B, affittacamere case vacanze, 102 bar e ristorante, 10 parrucchieri ed estetisti, 10 attività di noleggio, ecc. che comporta l'afflusso inevitabile di numerosi lavoratori dalla terraferma con possibile situazione di promiscuità ed elevato ed improvviso innalzamento del rischio Covid ad oggi contenuto.

**RITENUTO che:**

- il contesto descritto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione in considerazione della peculiare situazione logistica collegata ai trasporti via mare, impone la assunzione immediata di ogni urgente misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'art.3 del D.L. n. 19/2020, e dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;
- alla luce di quanto sopra evidenziato, è necessario prevedere misure efficaci che regolino ed accompagnino, in modo ordinato ed omogeneo, la ripresa delle attività imprenditoriali sul nostro territorio, garantendo, "in primis", il diritto alla salute per i cittadini e, nel contempo, una graduale, ordinata e limitata ripresa delle attività economiche ed imprenditoriali
- in particolare, si ritiene necessario e doveroso in virtù di tutto quanto sopra detto, nonché delle problematiche e delle peculiarità innanzi evidenziate, specie per quanto attiene ai rilevanti problemi relativi alla ridotta mobilità sui mezzi di trasporto isolani, disciplinare, unitamente con l'Amministrazione comunale di Anacapri, in modo ordinato e puntuale gli sbarchi dei lavoratori che, in virtù della suddetta ordinanza regionale n. 39/2020, giungeranno sull'isola di Capri

**RICHIAMATA** la precedente ordinanza sindacale n. 18 del 05/04/2020, ad oggetto: "Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale. – Controlli preventivi sugli spostamenti. interdizione alla permanenza sul territorio ai trasgressori dei divieti di spostamento, la cui efficacia è stata prorogata, con alcune modifiche fino al 3 Maggio 2020 con ordinanza n. 19 del 13/04/2020, nella quale è previsto al punto 3) che:

3) ai fini di un controllo preventivo sugli effettivi motivi, **tutti i soggetti che intendano effettuare uno spostamento con imbarco o sbarco presso il porto di Capri** devono comunicare, almeno ventiquattrore prima dell'ingresso sul territorio del Comune di Capri, all'indirizzo [protocollo.cittadicapri@legalmail.it](mailto:protocollo.cittadicapri@legalmail.it) i motivi giustificativi dello spostamento, allegando la documentazione a supporto degli stessi, fatta eccezione per i motivi di salute urgenti e non preventivamente conosciuti. Tali soggetti dovranno obbligatoriamente essere muniti della conseguente **autorizzazione comunale** al fine di non incorrere nella sanzione prevista, ivi compreso quanto previsto al successivo punto 4);

**RICHIAMATO** quanto previsto dall' ordinanza n. 19 del 13/04/2020 al punto 2) **Con decorrenza immediata e fino al 3 Maggio sono sospese tutte le attività commerciali, di prestazione di servizi e produttive ancora consentite** ai sensi delle disposizioni governative e regionali (Vedasi Allegati 1, 2 e 3 al DPCM 10 Aprile 2020, nonché l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 32 del 12 Aprile 2020), **operanti nel territorio comunale, laddove risulti presente anche un solo lavoratore non avente residenza o domicilio stabile nel Comune di Capri o di Anacapri;**

**VISTI:**

- **l'articolo 32** della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- **l'art. 50** comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente*

*locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]*”

**DATO ATTO** che è stato effettuato il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo e riservandosi ogni altro eventuale successivo provvedimento, anche all’esito della verifica dei risultati conseguiti a seguito dell’attuazione della presente ordinanza;

**PRECISATO** che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse con riferimento allo specifico contesto territoriale comunale e che non incidono sulle attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;

**SENTITO** il Sindaco del Comune di Anacapri con il quale si è concordato, in linea generale, il contenuto della presente ordinanza;

## **ORDINA**

- 1. Il punto 2) del dispositivo dell’ordinanza n. 19 del 13/04/2020 è integralmente sostituito dal seguente:**

“ **2) Con decorrenza immediata e fino al 3 Maggio sono sospese tutte le attività commerciali, di prestazione di servizi e produttive ancora consentite ai sensi delle disposizioni governative e regionali, operanti nel territorio comunale, laddove risulti presente anche un solo lavoratore non avente residenza o domicilio stabile nel Comune di Capri o di Anacapri, fatta eccezione a partire dalla data del 27/04/2020 per le sole attività consentite ai sensi dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 39 del 25/04/2020”**

- 2. Con decorrenza dal 27/04/2020 e sino al 03/05/2020, ad integrazione dell’Ordinanza Sindacale n. 18 del 05/04/2020, al fine di consentire l’esercizio preventivo della verifica delle comprovate e documentate esigenze lavorative e per l’effettuazione del successivo controllo amministrativo sulla natura, tipologia e conformità di legge dei lavori sui cantieri e sui siti di lavoro dichiarati, è fatto obbligo a tutti i soggetti rientranti nella casistica dell’ordinanza n. 39 del 25/04/2020 del Presidente della Regione Campania, di comunicare, almeno 24 ore prima dell’ingresso sul territorio comunale di Capri, all’indirizzo pec [protocollo.cittadicapri@legalmail.it](mailto:protocollo.cittadicapri@legalmail.it) la seguente documentazione:**

a) **Dichiarazione** dei motivi di lavoro con l’obbligatoria indicazione del luogo ove si svolge l’attività lavorativa, del percorso da seguire per accedervi, dell’orario di arrivo e di ripartenza dall’isola di Capri, del mezzo di trasporto privato (obbligatoria indicazione della targa), con espressa esclusione dell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico di linea, che preleva dal porto e riconduce al porto il lavoratore, dell’eventuale permanenza (con l’obbligatoria indicazione dei giorni di permanenza, del luogo di permanenza e pernottamento e dell’eventuale mezzo di trasporto privato per gli spostamenti) sul territorio comunale per i suddetti motivi di lavoro;

b) **trasmissione** delle dichiarazioni allegato 1 e allegato 2 alle Linee Guida misure di sicurezza precauzionale per i cantieri, approvate con l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 39 del 25/04/2020, debitamente compilate, datate e sottoscritte, scaricabili anche sul sito istituzionale del Comune di Capri;

Tali soggetti dovranno obbligatoriamente essere muniti della conseguente **attestazione di avvenuto controllo preventivo da parte del Comune di Capri** al fine di non incorrere nella sanzione prevista, ivi compreso quanto previsto dal punto 4) dell’Ordinanza n. 18 del 5/04/2020, cioè il divieto di permanenza sul territorio e reimbarco immediato;

Si precisa che in fase di prima attuazione, e quindi **solo per gli arrivi del giorno 27/04/2020**, la comunicazione anzidetta potrà essere trasmessa **entro le ore 12** dalla partenza del lavoratore;

3. L'ordinanza n. 11 del 11/03/2020 è soppressa, richiamata l'applicabilità per tutti i lavoratori impiegati nell'attività edilizia dal 27/04/2020 al 3 Maggio di quanto espressamente previsto dalla normativa statale e regionale vigente, nonché dalla presente ordinanza;
4. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, sono fatte salve le disposizioni di cui all'Ordinanza n. 19 del 13 aprile 2020.

### **ORDINA ALTRESI'**

**5. Ai soggetti rientranti nella casistica dell'ordinanza n. 39 del 25/04/2020 del Presidente della Regione Campania, operanti nel territorio caprese è fatto obbligo di:**

- a) esibire la documentazione di cui al precedente della presente ordinanza punto 2, inclusa l'attestazione di avvenuto controllo preventivo da parte del Comune di Capri alle Forze di polizia al momento dello sbarco sull'Isola di Capri;
- b) indossare i dispositivi di sicurezza quali mascherine facciali e guanti
- c) limitare la permanenza sul territorio comunale al tempo strettamente necessario e strettamente indispensabile al lavoro da compiere o attività da porre in essere;
- d) recarsi sul luogo di lavoro utilizzando mezzi privati e non attraverso mezzi pubblici (autobus, funicolare, taxi) al fine di evitare promiscuità;
- e) non allontanarsi durante l'orario di lavoro dall'area di cantiere o dal luogo di lavoro indicato nella comunicazione di cui al punto 2;
- f) nell'eventuale orario non di lavoro osservare rigorosamente l'obbligo di isolamento fiduciario presso il luogo preventivamente comunicato come sopra al Comune, con espresso divieto di allontanamento dallo stesso;
- g) gli eventuali approvvigionamenti alimentari, di qualsiasi bene di consumo e di beni essenziali dovranno essere forniti esclusivamente mediante consegna presso il luogo di lavoro/cantiere o presso il luogo di pernottamento indicato nella comunicazione;

### **AVVISA**

**I trasgressori** della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.l. n. 19 del 25/03/2020 con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 3.000,00.

**Avverso** il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

### **DISPONE**

**Il presente provvedimento sarà trasmesso al Comandante della Polizia Municipale e ai presidi di Polizia presenti sul territorio affinché ne curino la doverosa attuazione**

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Capri per 15 gg e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento venga comunicato:

- Al Comando della Polizia Municipale
- Al C.O.C. anche per l'informativa alla popolazione
- Al Commissariato P.S. Capri
- Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri
- All'Ufficio circondariale marittimo

- Alla Regione Campania
- Alla Unità di crisi regionale
- Alla Prefettura UTG di Napoli
- Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente

*Capri ,li 26/04/2020*

Il Sindaco  
Dott.Marino Lembo  
*Atto sottoscritto digitalmente*